

MUNICIPIO DI MUZZANO



telefono
fax
e-mail
Web Site

+41 (0) 91 966 43 42
+41 (0) 91 968 10 27
cancelleria@muzzano.ch
www.muzzano.ch

Ris. Municipale

2125 del 9 dicembre 2013

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario
e-mail
Data

Daniele Mazzali
Segretario@muzzano.ch
10 dicembre 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 34-2013

approvato con risoluzione 2125 del 9 dicembre 2013

concernente la sottoscrizione di un mandato di prestazioni illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri comunali,

con il presente Messaggio vi sottoponiamo una proposta di nuovo contratto con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA) per il conferimento di un mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica.

1. Premessa

La distribuzione di energia elettrica e gli acquisti dell' energia di complemento da parte dei Gestori di rete erano oggetto fino al 31 dicembre 2008 dei monopoli di diritto sanciti dalla LMSP (Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi pubblici) e dalla LAET (Legge sull'Azienda elettrica ticinese).

Con la promulgazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) il diritto federale disciplina ora il settore elettrico direttamente ed in modo diverso da quello praticato in passato.

La LMSP consentiva infatti ai Comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire questo monopolio attraverso proprie Aziende di distribuzione o di darlo in concessione ad Aziende terze, dietro il pagamento di un contributo convenzionale, la cosiddetta "privativa".

Ora il diritto federale impone, oltre all'abolizione dei monopoli di distribuzione, regole specifiche per la verifica dei costi di rete e per il conseguente calcolo del corrispettivo di transito, nonché l'obbligo ai gestori delle reti di distribuzione di procedere con la suddivisione delle tariffe per la vendita di energia elettrica in quattro componenti.

La LAEI prevede infatti che vada pubblicato e specificato qual è il costo del trasporto di energia, detto "utilizzo rete", quello dell'energia consumata, "fornitura energia", quello delle

prestazioni elargite ai Comuni "prestazioni a enti pubblici" e quello relativo alle "tasse" applicabili.

2. Composizione del prezzo dell'elettricità

Le tariffe di vendita al dettaglio dell'elettricità risultano dai seguenti componenti:

- il costo della rete, cioè il trasporto dell'energia tramite la rete elettrica sino ai consumatori;
- il costo di fornitura al consumatore finale, funzionale a quello di acquisto o di produzione;
- prestazioni agli Enti pubblici;
- tasse (contributo federale energie rinnovabili e prestazioni di sistema generale Swissgrid).

3. I rapporti Comune/AIL

I rapporti tra il nostro Comune e il Gestore di rete AIL SA erano regolati fino alla fine del 2008 da una cosiddetta "Convenzione di privativa", che di fatto con l'entrata in vigore della LAEI è decaduta, in quanto in contrasto con il nuovo diritto federale.

La convenzione di privativa, di cui l'accordo che regolava la gestione dell'illuminazione pubblica era un compendio, dovrà essere sostituita prima della completa liberalizzazione del mercato elettrico prevista per il 2014, da una nuova convenzione che sarà oggetto di specifiche trattative e che sarà sottoposta all'attenzione del Lodevole Consiglio comunale a tempo debito.

Per quanto concerne specificatamente il tema dell'illuminazione pubblica, alla situazione attuale andavano adottati dei correttivi, compatibilmente con il nuovo diritto vigente e la prassi adottata dalle AIL SA.

Pertanto sono state inoltrate ai Comuni convenzionati con le AIL SA, tra i quali figura il nostro, disdetta per la fine del 2010, in vista della stipula di nuovi accordi.

4. La nuova Convenzione

Le AIL SA ci propongono, in qualità di proprietarie di tutti i componenti degli impianti di illuminazione pubblica, un nuovo modello di contratto (mandato di prestazioni), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 e scadrà il 31 dicembre 2018 con rinnovo tacito, in caso di mancata disdetta, di ulteriori 5 anni fino al 31.12.2023 e così di seguito.

I nuovi accordi regolamentano, conformemente al nuovo diritto federale, gli aspetti giuridici, finanziari e tecnici legati alla proprietà, alla realizzazione e alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

Nella sostanza tale proposta prevede:

Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti

AIL SA realizzano i nuovi impianti di illuminazione pubblica su richiesta del Comune, assicurando una esecuzione tecnicamente ineccepibile in ogni componente (progettazione, scavi, materiale elettromeccanico, posa e messa in servizio). Al Comune rimane il compito di interporre i propri buoni uffici per ottenere i necessari permessi di transito e posa impianti su sedime privati. Il materiale proposto dalle AIL SA è materiale standard di provata idoneità; qualora il Comune desideri materiali speciali ne sopporterà i relativi maggiori costi.

Gestione e manutenzione degli impianti

Le AIL SA assicurano la gestione corrente degli impianti, e precisamente l'accensione e lo spegnimento tenendo conto di criteri di sicurezza, razionalità e risparmio energetico, il rilievo dei punti luce, la regolare verifica e i collaudi secondo le vigenti disposizioni federali, nonché la regolare manutenzione e la sostituzione delle lampadine in modo sia preventivo che puntuale a seconda delle necessità.

Oneri a carico del Comune

• Allacciamento e spostamenti

Il Comune è chiamato al versamento di un contributo forfettario unico di Fr. 650.-- per la posa di ogni nuovo punto luce (modello standard). Questo contributo è paragonabile al contributo di allacciamento che viene richiesto dalle AIL SA per allacciare alla rete di distribuzione un nuovo stabile.

Verranno inoltre fatturati al Comune gli oneri derivanti da spostamenti degli impianti richiesti dal Comune.

• Nolo impianti

Data una durata media di vita dei punti luce di 25 anni, le AIL SA fattureranno al Comune un importo annuo fisso per il nolo pari al 3% dell'importo del preventivo per la realizzazione dell'impianto accettato preventivamente dal Comune.

• Manutenzione e verifica impianti

Per la manutenzione sugli impianti esistenti al momento della firma del contratto, vale a dire la sostituzione delle componenti vetuste, viene allestito di volta in volta un preventivo.

Per il servizio in caso di guasto o malfunzionamento viene fatturato un abbonamento annuo di Fr. 21.-- a punto luce.

Per la verifica dei punti luce in ossequio alle vigenti disposizioni federali le AIL SA fatturano l'importo di Fr. 25.-- a punto luce. Attualmente tale verifica è richiesta per legge ogni 5 anni.

• Sostituzione lampadine

Per la sostituzione preventiva, necessaria ogni 4 anni in media per le lampadine al sodio le AIL SA fatturano Fr. 48.-- a punto luce più il costo delle lampadine. Per la manutenzione puntuale, eseguita su richiesta del Comune, le AIL SA fatturano Fr. 62.-- a punto luce più il costo delle lampadine.

• Costo energia, utilizzo rete e tasse

In base al tariffario delle AIL SA:

Tariffa fornitura energia (Fr./100 kWh)	7.03
Utilizzo rete:	
- tassa base (Fr./anno per punto luce)	10.00
- tassa trasporto energia (Fr./100 kWh)	5.72

N.B.: A tutti gli importi sopra indicati va aggiunta l'IVA secondo i disposti di legge.

5. I vantaggi per il Comune

- Illuminazione pubblica efficiente e garantita secondo le più attuali direttive del settore e utilizzazione dei migliori prodotti disponibili sul mercato;
 - consulenza tecnica da parte di personale specializzato;
 - l'adozione di soluzioni tecniche moderne e nel contempo collaudate proposte dalle AIL SA consente notevoli risparmi a livello di investimento iniziale e favorisce il risparmio energetico;
 - interventi rapidi e garantiti dalle AIL SA per manutenzione e in caso di guasti. Regolare controllo degli impianti in ossequio alle prescrizioni federali;
 - costi derivanti dagli impianti di illuminazione pubblica equi e facilmente pianificabili e controllabili.
-

Per i motivi sopra esposti si chiede che questo Onorando Consesso abbia a

decidere:

- 1. È approvato il mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA);**
- 2. Il mandato di prestazioni per l'illuminazione pubblica diventa esecutivo dopo approvazione dell'Autorità cantonale competente.**

Con ogni ossequio.

Distinti saluti

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco
Daniele Bragnoni




Il Segretario
Daniele Mazzali

Commissione d'esame
Commissione della Legislazione (art. 10 RALOC)

MANDATO DI PRESTAZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP)

INDEX

1.	Contraenti	Pag. 1
2.	Premesse	Pag. 1
3.	Definizioni	Pag. 2
4.	Oggetto	Pag. 2
5.	Durata	Pag. 2
6.	Disdetta ordinaria e rinnovo tacito	Pag. 2
7.	Proprietà dell'impianto e della rete	Pag. 2
8.	Compiti e prestazioni dell'Azienda	Pag. 3
9.	Accesso agli impianti	Pag. 3
10.	Fornitura di energia elettrica	Pag. 4
11.	Compiti del Comune e Buoni uffici	Pag. 4
12.	Costi a carico del Comune	Pag. 4/5
13.	Costi a carico dell'Azienda	Pag. 5
14.	Trasmissibilità del contratto e cessione impianti IP	Pag. 5
15.	Richiesta di informazioni	Pag. 6
16.	Modifiche del contratto	Pag. 6
17.	Rinvio	Pag. 6
18.	Diritto applicabile, contestazioni e foro	Pag. 6
19.	Riserva al diritto superiore vincolante	Pag. 6
20.	Redazione	Pag. 6
21.	Allegati	Pag. 6

1. Contraenti

- 1.1
- Comune di Muzzano : detto in seguito "Comune"
 - Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA : detta in seguito "Azienda"

2. Premesse

- 2.1 Tra le parti era finora in vigore, per quanto ancora conciliabile con i disposti di diritto superiore, un atto denominato Convenzione di privativa rispettivamente un accordo relativo all'illuminazione pubblica.
- 2.2 Nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici, le parti sono conscie che è necessario adattare gli accordi sin qui intercorsi a seguito del nuovo quadro legislativo nel frattempo modificatosi.
- 2.3 Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEI (RS 734.7) del 23.03.2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI (RS 734.71) del 14 marzo 2008, e della relativa legge cantonale di applicazione LA LAEI (RL 9.1.7.3) del 23 marzo 2007, quanto pattuito tra le parti per diversi aspetti non risulta essere più conforme ai disposti di legge e si impongono pertanto cambiamenti di terminologia, contenuti, ma anche di struttura contrattuale.
- 2.4 Di qui la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto denominato "Mandato di prestazioni" relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti in questo ambito.
- 2.5 L'Azienda ha la competenza ed il personale formato necessari per la gestione ottimale del servizio di illuminazione pubblica.
- 2.6 L'Azienda segue costantemente gli aggiornamenti tecnologici e ne fa beneficiare il Comune tenendo conto delle condizioni economiche.
- 2.7 Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.

3. Definizioni

- 3.1 **Punto luce:** è l'insieme delle componenti che illuminano una superficie delimitata. Comprende in particolare:
- tutto il materiale elettromeccanico a valle della morsettiera dell'elemento di protezione che può essere montato all'interno del candelabro, nella cassetta del palo in legno, nella scatoletta specifica su facciata, ecc.
 - i vari supporti tra cui il candelabro;
 - le armature.
- 3.2 **Impianto di illuminazione pubblica (di seguito detto "impianto IP"):** è l'insieme dei punti luce installati nel territorio del Comune.
- 3.3 **RIC:** remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (contributo che sovvenziona a livello federale gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
- 3.4 **SDL:** contributo per la copertura dei costi dei servizi di sistema della rete di trasporto nazionale (Swissgrid).

4. Oggetto

- 4.1 Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla progettazione, alla realizzazione, alla proprietà, alla gestione e alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune.
- 4.2 Vengono altresì disciplinate le condizioni economiche di fornitura dell'energia e dei servizi annessi erogati dall'Azienda.
- 4.3 Sono per contro esclusi dal presente contratto l'illuminazione decorativa e artistica (compresa quella natalizia) che vengono, se del caso, regolate da accordi specifici.
- 4.4 Dal contratto sono esclusi inoltre gli impianti non allacciati alla rete, nonché gli impianti di proprietà di privati, Consorzi, Cantone, Confederazione e ferrovie.

5. Durata

- 5.1 Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2014 e avrà validità fino al 31 dicembre 2018.
- 5.2 Prima del termine di scadenza del contratto le parti si incontreranno per discutere l'eventualità di nuove condizioni economiche e tecniche da regolamentare per il futuro.

6. Disdetta ordinaria e rinnovo tacito

- 6.1 Se il contratto non verrà disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per la scadenza del 31.12.2018, esso si riterrà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni e meglio sino al 31.12.2023 e così di seguito.
- 6.2 Durante il periodo di rinnovo è facoltà delle parti disdire il contratto per la fine dell'anno civile quinquennale (per la scadenza 31.12.) con preavviso di 6 (sei) mesi.
- 6.3 La disdetta dovrà essere notificata mediante lettera raccomandata.

7. Proprietà dell'impianto e della rete

- 7.1 L'Azienda è proprietaria dell'impianto IP e della rete a monte della morsettiera dell'elemento di protezione come meglio indicato nell'allegato no.1.
- 7.2 Con la firma del presente contratto il Comune autorizza l'Azienda alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica e di illuminazione pubblica.
- 7.3 L'ubicazione degli impianti è documentata su supporto informatico dell'Azienda e a disposizione del Comune in caso di necessità.



8. Compiti e prestazioni dell'Azienda

8.1 Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti

- 8.1.1 L'Azienda si occupa di progettare, realizzare ed eventualmente modificare e/o sostituire tutti gli impianti di sua proprietà in zona edificabile che vengono allacciati alla rete.
- 8.1.2 Competono all'Azienda in particolare le seguenti attività:
- progettazione nel rispetto delle direttive e delle norme del settore;
 - scavo e posa di materiale per la sottostruttura (camere di raccordo, tubi fodera, pozzetti, fondazioni, pavimentazione, ecc.);
 - fornitura del materiale elettromeccanico per l'impianto (candelabri, elementi di protezione, armature, ecc.);
 - posa dell'impianto, comprensiva dei lavori di scavo, posa, collaudo e messa in servizio.
- 8.1.3 Per una nuova realizzazione, modifica o sostituzione di un punto luce, il Comune inoltrerà richiesta all'Azienda, la quale previa valutazione circa la fattibilità della richiesta dal punto di vista tecnico, elaborerà il relativo preventivo di spesa.
- 8.1.4 La richiesta di spostamento di punti luce (rete inclusa) da parte di privati dovrà essere inoltrata al Comune, che a sua volta inoltrerà richiesta all'Azienda.
In ogni caso l'Azienda esegue spostamenti solo con il preventivo consenso del Comune.
- 8.1.5 L'Azienda propone prodotti standard per IP allo scopo di far beneficiare il Comune delle migliori condizioni finanziarie, tempi di consegna e disponibilità di pezzi di ricambio.
Qualora il Comune desideri installare prodotti non standard, quest'ultimo è tenuto ad assumersi tutti i relativi costi supplementari e a mettere a disposizione dell'Azienda i pezzi necessari per manutenzioni e/o sostituzioni. L'Azienda assicura anche in questo caso al Comune la ricerca delle migliori condizioni.

8.2 Gestione dell'impianto

- 8.2.1 Quale gestore dell'impianto, l'Azienda assume i seguenti compiti:
- rilievo e aggiornamento nella banca dati di tutti i punti luce dell'impianto sul territorio del Comune;
 - collaudi secondo le normative in vigore;
 - verifica regolare dell'impianto (ogni 5 anni) conformemente alle direttive dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF);
 - accensione e spegnimento a distanza dell'impianto tramite telecomando centralizzato tenendo conto dei criteri di sicurezza, razionalità e risparmio energetico.

8.3 Manutenzione

8.3.1 Manutenzione degli impianti

L'Azienda si occuperà della manutenzione che consiste nella sostituzione di componenti vetuste dell'impianto (es.: sostituzione armature, candelabri, ecc.).

8.3.2 Servizio guasti

Il servizio guasti è relativo agli interventi in caso di guasto o di malfunzionamento di uno o più punti luce per ripristinare la funzionalità originaria.

8.3.3 Sostituzione lampadine


L'Azienda la eseguirà sia preventivamente, ossia sostituendo periodicamente le lampadine (o altre sorgenti luminose) sia puntualmente, quindi la sostituzione su richiesta delle lampadine guaste entro al massimo 10 (dieci) giorni lavorativi, tenuto conto dell'importanza del punto luce per la sicurezza.

8.4 Appalti e subappalti

E' facoltà dell'Azienda subappaltare le prestazioni oggetto del mandato a ditte di sua fiducia sotto la sua responsabilità.

9. Accesso agli impianti

- 9.1 L'accesso agli impianti è consentito solo a personale autorizzato dall'Azienda.
- 9.2 E' vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà dell'Azienda da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.



10. Fornitura di energia elettrica

- 10.1 L'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti viene fornita di principio dall'Azienda, fatta salva la fornitura da parte di terzi, conformemente alle legislazioni vigenti.
- 10.2 In assenza di contatori, l'energia elettrica fornita annualmente viene determinata moltiplicando il valore medio della potenza installata sul territorio comunale tra inizio e fine anno, per le 4'280 ore di funzionamento dell'impianto IP.
- 10.3 Qualora dovessero venir posati degli specifici contatori si procederà alla fatturazione in base alla lettura degli stessi.

11. Compiti del Comune e Buoni uffici

- 11.1 Tutti i permessi per la posa di punti luce (rete inclusa) su terreni o case private sono richiesti ed ottenuti dal Comune a nome dell'Azienda. L'Azienda procederà con l'esecuzione dei lavori solo quando tutti i necessari permessi e autorizzazioni saranno stati ottenuti.
- 11.2 Più in particolare il Comune interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici e privati tutte le pratiche intese a:
- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.
- 11.3 Il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento degli impianti IP e delle lampadine, segnalando all'Azienda la necessità di intervento.

12. Costi a carico del Comune

A) Costi puntuali

- 12.1 Contributo di allacciamento
Per ogni nuovo punto luce richiesto dal Comune verrà fatturato un importo una tantum di Fr. 650.-- per la relativa posa.
- 12.2 Spostamenti
I costi derivanti da spostamenti di impianti sono interamente a carico del Comune, secondo preventivi che verranno allestiti caso per caso.

B) Costi ricorrenti

A scadenze regolari l'Azienda fatturerà al Comune le seguenti posizioni:

- 12.3 Noleggio punti luce
- 12.3.1 I punti luce hanno una durata di vita definita in 25 (venticinque) anni grazie ad una regolare manutenzione.
- 12.3.2 Dalla data di messa in servizio di un nuovo punto luce, l'Azienda fatturerà annualmente, come noleggio, un canone annuo costante, calcolato in base ad un ammortamento progressivo che tiene conto di:
- importo dell'investimento in CHF (in base al preventivo accettato dal Comune);
 - durata di vita del punto luce, fissata in 25 anni;
 - interesse sul capitale investito, fissato al 3%.

Esempio:


Dati impianto:

Investimento (CHF)	10'000.--
Periodo ammortamento (anni)	25
Interesse (%)	3

Risultato:

Costo annuo (CHF/anno):	574.--
-------------------------	--------

- 12.3.3 È data facoltà al Comune di estinguere in ogni momento l'importo del nolo dovuto ai sensi dell'art. 12.3.2, tramite versamento unico. In tale evenienza non verranno più conteggiati al Comune interessi sul capitale investito e ammortamenti futuri a partire dalla data del versamento unico. Questa possibilità è concessa al Comune sia al momento della costruzione dell'impianto, sia durante l'intera validità del mandato.
- 12.4 Verifica regolare dell'impianto
Verifica dei punti luce: Fr. 25.-- per ogni punto luce soggetto a tale controllo, in ossequio alle ordinanze federali vigenti in materia (attualmente ogni 5 anni).
- 12.5 Manutenzione degli impianti
Manutenzione sugli impianti esistenti al momento della firma del contratto: costi secondo preventivo sottoposto di volta in volta al Municipio.
Per i nuovi impianti i costi della manutenzione sono compresi nel calcolo del nolo di cui al punto 12.3.2.
- 12.6 Servizio guasti
Sugli impianti esistenti e quelli di nuova posa: Abbonamento annuo di Fr. 21.-- per ogni punto luce.
- 12.7 Sostituzione lampadine
Sostituzione preventiva: Fr. 48.-- a punto luce, più i costi delle lampadine sostituite.
Sostituzione puntuale: Fr. 62.-- per intervento a punto luce, più i costi delle lampadine sostituite.
- 12.8 Energia elettrica, utilizzo rete e tasse
- 12.8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene fornita dall'Azienda e fatturata al prezzo in vigore (tariffa IP del tariffario AIL).
- 12.8.2 Utilizzo della rete al livello 7 (bassa tensione rete 230V) che comprende il transito.
- 12.8.3 Tasse e prestazioni a enti pubblici in base alle legislazioni vigenti (SDL, RIC e IVA).
- 12.8.4 Parametri di fatturazione: se installato, si terrà conto della diminuzione del consumo di energia ottenuta grazie al sistema di riduzione di "mezza notte". Consumo dell'energia elettrica in kilowattora (kWh), determinati come all'art. 10.2.
- 12.8.5 Le diverse componenti sono consultabili sul sito internet dell'Azienda e, come da legislazione vigente, vengono aggiornate annualmente.
- 12.9 Altri costi
Verranno inoltre fatturati al Comune i costi supplementari nei casi di:
- pavimentazione pregiata di strade, vie, sentieri o piazze;
- costi straordinari per difficoltà di esecuzioni della rete e dell'impianto.
- 12.10 Riduzione dei costi
L'Azienda farà beneficiare il Comune di qualsivoglia riduzione dei costi ottenibile grazie alla razionalizzazione dei propri servizi.
- 13. Costi a carico dell'Azienda**
- 13.1 Incidenti stradali con danneggiamento dell'impianto IP: i costi per il ripristino dell'impianto sono a carico dell'Azienda.
- 13.2 Vandalismo con danneggiamento dell'impianto IP: i costi per il ripristino dell'impianto sono a carico dell'Azienda.
- 14. Trasmissibilità del contratto e cessione impianti IP**
- 14.1 Il contratto e la proprietà degli impianti stessi di IP, potranno essere ceduti dall'Azienda a terzi, riservato il preavviso del Comune, a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi derivanti.
- 14.2 In caso di aggregazione, fa stato l'art. 12 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. In particolare in caso di fusione, il Comune firmatario del mandato si impegna a trasmettere i contenuti, i diritti e doveri che ne derivano al nuovo Comune.



15. Richiesta di informazioni

15.1 Su richiesta il Comune può prendere visione delle informazioni concernenti i punti luce installati sul suo territorio ivi compresi i dati contabili e i protocolli di collaudo.

16. Modifiche del contratto

16.1 Ogni adattamento, modifica o complemento del contratto o dei suoi allegati, richiedono la forma seguita per la sua adozione e devono essere sottoscritte da entrambe le parti.

17. Rinvio

17.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fanno stato i disposti di legge e le condizioni generali per la fornitura e per gli allacciamenti (con relativi allegati), emanati dall'Azienda.

18. Diritto applicabile, contestazioni e foro

18.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.

18.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.

18.3 Per eventuali controversie di diritto privato, foro competente per ogni contestazione è quello di Lugano, sede dell'Azienda.

19. Riserva al diritto superiore vincolante

19.1 Sono riservate ulteriori modifiche dell'accordo che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi federali e cantonali.

19.2 Disposizioni dell'atto in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci.

20. Redazione

20.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per l'Azienda.

21. Allegati

21.1 Parte integrante
Gli allegati sono parte integrante al contratto.

21.2 Elenco
No. 1 Schema tecnico

Per il Comune di Muzzano
Il Municipio


Il Sindaco:

Il Segretario:

Per l'Azienda:

Il Presidente della Direzione:

Il Direttore generale:


Andrea Prati


Marco Bigatto

Luogo e data:


Lugano, 7 novembre 2013

Schema tecnico

Definizione del punto luce e della rete elettrica di alimentazione

Punto luce: comprende tutto il materiale elettromeccanico a valle della morsettieria dell'elemento di protezione montato all'interno del candelabro, nella cassetta del palo in legno, nella scatola specifica su facciata, ecc. , che illumina una zona delimitata.

Rete elettrica di alimentazione per IP: comprende tutto il materiale elettromeccanico e la sottostruttura (opere di genio civile) a monte della morsettieria dell'elemento di protezione.



[Handwritten signatures]